



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
E GLI INVESTIMENTI VERDI

---

IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Sindaco  
del Comune di Arielli (CH)  
pec: [comunearielli@servercertificato.it](mailto:comunearielli@servercertificato.it)

Al Presidente della Regione Abruzzo  
pec: [presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Territorio - Ambiente  
pec: [dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)

Alla Autorità Nazionale Anticorruzione  
Area regolazione  
pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**OGGETTO: Ordinanza n. 16 del 27 dicembre 2019 adottata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06.**

L'articolo 191 del decreto 152/2006 prevede la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti qualora si verificano situazioni eccezionali di necessità ed urgenza e non si possa altrimenti provvedere, consentendo il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

I commi 1 e 4 dell'articolo 191 prevedono rispettivamente che le ordinanze abbiano efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e che possano essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

Il comma 3 dell'articolo 191, inoltre, prevede che le ordinanze debbano indicare puntualmente le norme a cui intendono derogare e siano adottate previo parere dell'organo tecnico o tecnico sanitario locale che si esprime con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Con l'ordinanza in oggetto codesta amministrazione ha ordinato di affidare in via eccezionale e temporanea alla ECO.LAN Spa, con sede legale in Lanciano (CH), Via arco della Posta n.1, la gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti urbani, spazzamento, fino al nuovo affidamento del servizio in corso di istruttoria e comunque per un massimo di due mesi, reiterabili per un periodo non superiore a 18 mesi.

Nelle premesse è attestata, per l'eccezionalità della situazione, la sussistenza delle condizioni per derogare alle procedure aperte previste dell'art. 59 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, si evidenzia che, fatte salve le competenze attribuite ai Sindaci in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, il medesimo art. 191 prevede la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verificano situazioni eccezionali di necessità ed urgenza e non si possa altrimenti provvedere, consentendo il ricorso temporaneo a "speciali forme di gestione dei rifiuti", in deroga alle

disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

La lettera n) dell'art. 183 del decreto legislativo 152/06 definisce la "gestione" come: "*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. ...*".

L'art. 191 rappresenta, quindi, lo strumento da utilizzare solo in situazioni eccezionali di necessità e urgenza e solo per ricorrere a "**speciali forme di gestione dei rifiuti**" che, ai sensi della definizione di gestione appena riportata, non attengono alle modalità di affidamento del servizio stesso, bensì soltanto a speciali forme di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. Come precisato in giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 30 maggio 2000, n. 1717), lo specifico potere di ordinanza contemplato in materia di rifiuti, di cui all'articolo 191, non si sostituisce alla generale potestà prevista in capo ai Sindaci dal decreto legislativo 267/2000, ma se ne affianca, ad integrazione, limitatamente al mero ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

Pertanto, ferma restando la possibilità di ricorrere, previa verifica dei requisiti di legittimità, alle fattispecie generali, lo strumento dell'ordinanza ex art. 191 è precluso quale modalità di deroga ad una normativa, quella di affidamento dei servizi pubblici locali, che solo incidentalmente interseca quella dei rifiuti.

In argomento si ribadisce che la materia degli affidamenti dei servizi pubblici locali è regolata dal diritto comunitario, e pertanto ogni forma di affidamento in deroga a tali disposizioni costituisce una violazione delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea.

Infine, si porta a conoscenza che sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla pagina <http://www.minambiente.it/pagina/circolari-0>, è disponibile il testo della circolare prot. 5982/RIN del 22 aprile 2016 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 191.

Tutto ciò premesso, e ribadita la preclusione all'utilizzo dello strumento ex art. 191 nel caso in esame, si ritiene utile evidenziare che laddove il medesimo strumento dovesse essere in futuro utilizzato, occorre che lo stesso rispetti i requisiti di legittimità specificamente identificati, ovvero: rispetto dei termini di validità di ogni singola ordinanza, rispetto dei termini massimi di reiteratione, l'indicazione specifica delle norme a cui si intende derogare, il preventivo parere degli organi sanitari che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Per i motivi suesposti l'ordinanza sembrerebbe configurarsi come illegittima e pertanto si resta in attesa dei provvedimenti che codesta amministrazione comunale vorrà intraprendere al fine della sua regolarizzazione.

Altresì si ritiene doveroso sollecitare la Regione Abruzzo ad adottare ogni iniziativa utile per il superamento dell'emergenza in questione.

**Il Capo Dipartimento**

Mariano Grillo

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

